



INTERNAZIONALIZZAZIONE - FAQ

1. E' possibile sfruttare il D.M. 04/01/2011 per promuovere il marchio italiano all'estero attraverso l'apertura di punti vendita nei paesi di interesse economico?

No, in quanto la misura "internazionalizzazione delle imprese artigiane" non è finalizzata all'agevolazione di strutture stabili di vendita o simili, che possano configurarsi direttamente in un incremento delle esportazioni.

2. E' possibile intestare le fatture inerenti la realizzazione del progetto agevolato a componenti dei RTI diversi dal Capofila?

Sì, sono ammissibili le fatture intestate ai componenti del RTI; non vi è alcun obbligo che le stesse debbano necessariamente essere intestate al capofila.

3. Le organizzazioni di categoria, alle quali le imprese si rivolgono per avvalersi del partenariato, possono sostituirsi al capofila per la fatturazione delle spese e per svolgere tutte le funzioni amministrative relative al progetto?

No, in quanto l'ente, non potendo essere inserita nel RTI o del Consorzio, non ha titolo giuridico per rendicontare le fatture e quindi può solamente addebitare alle imprese il proprio servizio per un valore non superiore al 20% del costo del progetto.

4. Le spese notarili per la costituzione del RTI sono ammissibili?

Sì, possono essere inserite tra le spese di consulenza. Resta fermo che la RTI può essere costituita anche con scrittura privata.

5. Le singole aziende beneficiarie del contributo devono necessariamente partecipare a tutte le fasi del progetto?

No, nel nuovo Bando è cessato l'obbligo previsto dall'art. 3 comma 4 del D.M. 12/02/2008 che stabiliva la partecipazione delle singole aziende a tutte le fasi del progetto.

Possono essere ammesse le spese sostenute individualmente dalle imprese componenti la RTI o il Consorzio purché la scheda di progetto preveda a monte lo svolgimento delle attività a cui si riferiscono tali spese.





6. A partire da quale data le spese sostenute per la realizzazione del progetto risultano ammissibili?

Come previsto dall'art.3, comma 5 del D.M. 04/01/2011 sono ammissibili soltanto le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi.

7. Per il requisito dell'interregionalità previsto dal nuovo bando è sufficiente che almeno un'impresa si trovi in una regione diversa rispetto alle altre?

Sì, secondo l'art. 2 comma 2 del bando al fine di assicurare l'interregionalità dei progetti, le imprese interessate devono avere sede legale e operativa in almeno due regioni diverse.

8. E' possibile che un'impresa partecipi a più progetti?

No, l'art. 2 comma 3 prevede che ciascuna impresa può partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figuri la medesima ragione sociale.

9. I consorzi all'esportazione ammessi alle agevolazioni previste dal bando possono essere anche consorzi che supportino la presenza dei propri associati all'estero, ma non come attività prevalente o comunque non a carattere esclusivo?

Sì, è sufficiente che nello statuto o nella ragione sociale sia indicata anche l'attività di export.

10. Nel caso di RTI il soggetto capofila sarà anche quello che riceverà il contributo e a cui dovranno essere fatturati tutti i costi afferenti al progetto?

Sì, il capofila riceverà i contributi a nome del RTI. Le fatture possono anche essere emesse singolarmente a favore delle aziende che hanno sostenuto i costi.





11. Un consorzio export iscritto all'albo delle imprese artigiane può partecipare, unitamente ad altre imprese artigiane, ad un RTI su un progetto finanziabile dal bando?

Sì, essendo un consorzio export iscritto all'albo delle imprese artigiane è assimilato ad una impresa e quindi può associarsi con altre imprese (garantendo la multiregionalità) e costituire un RTI.

**12. Come si procede alla compilazione della sezione B del modulo di domanda ?
Come si procede al calcolo del contributo ?**

Al punto 1 le aziende devono indicare il costo complessivo del progetto Iva inclusa.

Al punto 2 le aziende devono indicare il contributo calcolato nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Il contributo non può determinarsi come percentuale applicata all'importo riportato al punto 1 in quanto le spese per Iva sono escluse dalle agevolazioni.

Non è ipotizzabile neanche applicare una percentuale fissa per determinare lo scorporo dell'IVA da quanto indicato nel punto 1 poiché la stessa può essere variabile, come aliquota, a seconda della tipologia delle spese.

Pertanto le aziende nelle varie fasi devono indicare il costo preventivato iva esclusa e compilare il punto 2 applicando il 50% alle spese riportate nelle varie fasi. Sarà comunque cura del Soggetto Gestore verificare le spese ammissibili e procedere a determinare il contributo a prescindere dagli importi riportati nella sezione B.

